



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione
delle e dei Presidenti
delle Direttrici e dei Direttori
delle Direttrici e dei Direttori amministrative/i
delle Istituzioni AFAM

Alle Revisore e ai Revisori dei conti
per il tramite delle Istituzioni AFAM

Oggetto: Compensi agli Organi delle Istituzioni AFAM - DM n. 295 del 5 febbraio 2024.

Con la presente, si trasmette il decreto in oggetto, adottato dal Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e si forniscono indicazioni in merito all'applicabilità dello stesso.

Il rinnovato quadro normativo, in materia di compensi e di indennità spettanti agli Organi di amministrazione e controllo di codeste Istituzioni, è stato definito dal comma 303 e dal comma 304 della legge 234/2021 e successivamente, dal d.P.C.M. n. 143 del 23 agosto 2022 recante il "Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha disciplinato in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti degli Organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e organismi pubblici".

In relazione a quanto sopra, con il DM n. 295 del 5 febbraio 2024, si è provveduto a determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le indennità ed i compensi spettanti a Presidenti, Direttori, Revisori dei conti, componenti dei Nuclei di valutazione e componenti dei Consigli di amministrazione esposti nelle tabelle "A" e "B" allegate al DM, relative alla categoria di appartenenza di ogni Istituzione, i cui valori sono espressi a "lordo dipendente".

Si precisa inoltre che, con l'entrata in vigore del DM 295, il previgente DM del 1° febbraio 2007 perde la sua efficacia ad eccezione di quanto previsto per i componenti del Consiglio accademico e della Consulta degli studenti, per i quali rimane altresì in vigore la possibilità di incremento del 20% dei relativi compensi per le Istituzioni che abbiano una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto dell'esercizio finanziario precedente, superiore ad € 600.000.

Con riferimento ai Direttori, i compensi di cui al DM in oggetto sostituiscono quelli definiti precedentemente dagli articoli 1 e 2 del DM n. 161 del 16 gennaio 2008, che rimane vigente limitatamente all'articolo 3, dove viene definita la natura giuridica dell'indennità del Direttore, che continua quindi ad essere onnicomprensiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, co. 3, e dell'art. 25, co. 9, del d.lgs. 165/2001.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

In merito ai compensi relativi ai componenti del Consiglio di amministrazione, si fa presente che il compenso stabilito dal DM di cui trattasi è da ritenersi annuo per ogni componente e non più riferibile alla partecipazione degli stessi ad ogni seduta, fermo restando che il compenso nella sua totalità può essere erogato a chi svolga le funzioni per l'intero anno solare, dovendo invece essere rimodulato in caso di avvio o cessazione del mandato in corso d'anno.

Per quanto concerne il compenso spettante ai componenti dei Nuclei di valutazione, si rappresenta che questi ultimi, ove già costituiti, proseguiranno la propria attività fino a scadenza dell'incarico, con diritto a percepire il relativo compenso a partire dal 1° gennaio 2022. Per i Nuclei di valutazione di nuova costituzione, si dovrà tener conto delle linee guida ANVUR di cui all'art. 1, comma 304, della L. 234/2021.

Con riferimento ai Presidenti e ai componenti del Consiglio di amministrazione, si rappresenta che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che, qualora gli stessi siano soggetti privati o pubblici in quiescenza, si applica l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che la carica sia espletata esclusivamente a titolo gratuito.

I compensi di Presidente e Direttore comprendono la partecipazione degli stessi al Consiglio d'Amministrazione, nonché la partecipazione del Direttore al Consiglio Accademico, non consentendo pertanto il cumulo con i relativi compensi.

Trasferimento delle risorse

Con successivi provvedimenti, sarà disposta l'erogazione dei fondi (lordo Stato, ossia comprensivi di oneri contributivi e fiscali) necessari al pagamento dei suddetti compensi per le annualità 2022 e 2023, la cui entità è stata calcolata al netto della quota media delle risorse già a carico dei bilanci di codeste Istituzioni. I fondi destinati ai compensi per l'annualità 2024 saranno erogati in occasione del trasferimento del fondo di funzionamento.

Sarà cura di ciascuna Istituzione determinare l'esatto ammontare dei vari compensi, per gli anni 2022 e 2023, tenendo anche conto della decorrenza di ogni incarico.

Per l'annualità 2022 i fondi oggetto di trasferimento si riferiscono alle Istituzioni statali e agli Istituti Superiori di Studi Musicali oggetto di statizzazione, i cui Organi sono disciplinati dal d.P.R. 132/2003. Il DM 295/2024 non si applica invece agli Organi, comunque denominati, delle Accademie statizzate¹, le quali fino al 31 dicembre 2022 erano escluse dall'applicazione del suddetto d.P.R.

I fondi verranno trasferiti in base alla spesa massima teorica per ciascuna Istituzione, ossia la spesa necessaria per coprire gli Organi che siano stati in carica per l'intero periodo e abbiano diritto alla percezione del compenso. Qualora la spesa effettiva sia inferiore a quanto trasferito, il conseguente

¹ Genova, Perugia, Ravenna, Bergamo e Verona.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

avanzo è da ritenersi vincolato, confluisce nell'avanzo vincolato di amministrazione e viene reimputato al medesimo fine per l'annualità successiva. La scrivente Direzione effettuerà una ricognizione della spesa sostenuta, al fine di verificare la sussistenza di economie vincolate. I futuri trasferimenti saranno pertanto ridotti per ciascun anno dell'ammontare corrispondente alle economie dell'anno precedente.

Tenuto conto di quanto previsto dal comma 593 della legge 160/2019, le maggiori spese, correlate al pagamento dei compensi ai quali sono destinate le risorse che saranno trasferite a favore di codeste Istituzioni, non concorrono alla determinazione del limite di spesa per acquisto di beni e servizi previsto dal comma 591 della medesima legge.

Fatto salvo quanto previsto dalla circolare n. 16/2024 della Ragioneria Generale dello Stato in merito alla deroga alla trasmissione da parte dei revisori nominati dal MEF di un modulo di monitoraggio dei compensi, si invitano i Revisori dei conti, a cui la presente viene inviata per il tramite delle Istituzioni, a vigilare sulla corretta applicazione delle norme e delle indicazioni fornite.

Distinti saluti

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano